

U. N. I. T. A. L. S. I.

## REGOLAMENTO DEI GRUPPI

\* \* \* \* \*

ESAMINATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE NELLA SEDUTA DEL 15-16 DICEMBRE 2006  
ED APPROVATO DALLA STESSA NELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2007

\* \* \* \* \*

### Premessa

Il presente Regolamento, approvato ad experimentum ed in via transitoria, detta i principi istituzionali che debbono portare alla libera e fraterna aggregazione di soci e alla costituzione dei Gruppi su tutto il territorio nazionale.

Inoltre -nella previsione che in tempi brevi la loro istituzione venga contemplata nella organizzazione territoriale di cui agli artt. 3 e 13 dello Statuto come Organi operanti a livello parrocchiale- detta le norme essenziali ed indispensabili per regolamentare i Gruppi già costituiti ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Generale o già esistenti di fatto nonché la costituzione di nuovi Gruppi.

### Art. 1

#### Scopo delle Aggregazioni di soci e dei Gruppi

Scopo della istituzione spontanea e fraterna di libere Aggregazione di soci e della eventuale costituzione di Gruppi è che l'Unitalsi possa più e meglio radicarsi ed integrarsi stabilmente in tutte le Parrocchie del territorio diocesano delle Sottosezioni per sviluppare in modo più efficace e permanente l'impegno costante e reale di tutti i soci ad essere fedeli testimoni del messaggio del Vangelo, degli insegnamenti del Magistero della Chiesa, dell'appartenenza all'Associazione, del fine missionario e del carisma particolare della stessa per condividere con spirito di autentica fraternità il cammino di tutti coloro che vivono l'esperienza della sofferenza.

### Art. 2

#### Norma generale

Per il raggiungimento dello scopo di cui all'articolo precedente, compito inderogabile e responsabilità primaria del Presidente e del Consiglio di Sottosezione sono il sollecitare e il favorire la nascita di Aggregazioni di soci nelle parrocchie, nei paesi e nei quartieri delle città perché possa viverci, nel contesto territoriale di una o più parrocchie limitrofe, una fraterna e libera esperienza associativa, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari esistenti.

A tali libere Aggregazioni non si applicano gli obblighi e le procedure previste dagli articoli che seguono.

Sono altresì compito inderogabile e responsabilità primaria del Presidente e del Consiglio di Sottosezione il sollecitare e il favorire, con riferimento ad una parrocchia o più parrocchie confinanti delle città o di uno o più paesi limitrofi o ai quartieri delle città, ove ne sussistano le condizioni e la opportunità, la costituzione di nuovi Gruppi parrocchiali o interparrocchiali in atto previsti dall'art. 17 del Regolamento Generale con la finalità specifica che tutti i Gruppi collaborino attivamente con la Sottosezione di appartenenza per lo sviluppo programmatico dell'Associazione.

### Art. 3

#### Proposta e competenza per la costituzione

La delibera per la costituzione del Gruppo è adottata dal Consiglio di Sottosezione su proposta del Presidente della stessa, sentito il Presidente di Sezione, e deve essere confermata con delibera del Consiglio di Sezione.

Nel caso in cui a quanto sopra previsto non provvede con immotivato rifiuto la Sottosezione competente, il Consiglio di Sezione, su proposta del Presidente della stessa, ricorrendo particolari

esigenze e sentito il Presidente Nazionale, può deliberare la costituzione del Gruppo con decisione congruamente motivata.

Tuttavia anche in questo caso il Gruppo è collegato con la Sottosezione di appartenenza ed opera in diretta collaborazione con la medesima e in particolare con il Presidente della stessa.

#### **Art. 4**

##### **Della nomina e della elezione del Responsabile - Dell'Assistente Spirituale**

L'Organo che delibera la costituzione del Gruppo provvede, con lo stesso atto, a nominare il Responsabile del Gruppo e, dopo la conferma da parte dell'Organo superiore, provvede al suo insediamento.

Il Responsabile del Gruppo dirige l'attività associativa del Gruppo nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle delibere ed indicazioni adottate dalla Sottosezione e dalla Sezione di appartenenza nonché dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea Nazionale e provvede all'esecuzione di tali delibere.

Il Responsabile deve in particolare sollecitare la fraternità tra i soci, la loro formazione spirituale ed il loro impegno di carità, la partecipazione ai pellegrinaggi ed alla vita della Chiesa, l'unità del cammino associativo.

Qualsiasi prestazione del Responsabile di Gruppo nei confronti dell'Associazione, come stabilito all'art. 28 dello Statuto, è gratuita e lo stesso può chiedere soltanto il rimborso delle spese effettive e documentate sostenute per conto dell'Associazione ed in dipendenza dell'incarico assunto.

Il Responsabile del Gruppo è personalmente responsabile delle azioni e comportamenti connessi alla organizzazione ed esecuzione delle attività tutte poste in essere nel proprio Gruppo e che possano arrecare danno o pregiudizio all'Associazione, ai soci e ai terzi in genere.

Entro due anni dalla delibera di costituzione del Gruppo, il Responsabile nominato come sopra previsto decade e si deve procedere nei successivi novanta giorni alla elezione, tra i soci effettivi del Gruppo, del Responsabile del Gruppo. L'elezione dovrà essere confermata dal Consiglio di Sottosezione che provvederà con lo stesso atto ad insediare il Responsabile eletto e dovrà essere comunicata al Presidente di Sezione. Ove ne sussistano particolari ragioni di opportunità, il mandato del Responsabile nominato può essere prorogato fino ad un massimo di quattro anni con delibera del Consiglio di Sottosezione confermata dal Consiglio di Sezione.

Ove possibile, il Gruppo deve avere un proprio Assistente Spirituale; in mancanza sarà seguito dall'Assistente Ecclesiastico della Sottosezione.

#### **Art. 5**

##### **Partecipazione del Responsabile ai Consigli di Sottosezione**

Il Responsabile del Gruppo è invitato a partecipare, con parere consultivo, al Consiglio di Sottosezione relativamente agli argomenti eventualmente inseriti nell'ordine del giorno che interessino e riguardino il Gruppo o il territorio di competenza.

#### **Art. 6**

##### **Durata della nomina del Responsabile - Deroqhe - Revoca**

In deroga a quanto previsto all'art. 33 dello Statuto e all'art. 14 del Regolamento generale, il Responsabile del Gruppo può essere nominato o eletto per più di due mandati.

In deroga a quanto previsto all'art. 3 del Regolamento elettorale e all'art. 14 del Regolamento Generale, può essere nominato o eletto Responsabile del Gruppo sia il socio che non ha compiuto venticinque anni di età e sia il socio che ha compiuto i settantacinque anni di età.

Fatte salve le deroghe prima previste, per la elezione del Responsabile di Gruppo si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari già esistenti in materia elettorale per le elezioni in Sottosezione.

Per quanto non specificamente indicato per il Responsabile eletto si applicano le norme previste dallo Statuto, dal Regolamento generale e dal Regolamento elettorale per il Presidente di Sottosezione.

Il Responsabile nominato del Gruppo può essere revocato e sostituito con delibera motivata del Consiglio dell'Organo che lo ha nominato poi confermata dall'Organo superiore.

Il Responsabile eletto del Gruppo può essere revocato con delibera del Consiglio di Sottosezione, nei casi e secondo le norme previste per il commissariamento delle Sottosezioni.

#### **Art. 7**

##### **Delimitazione giurisdizionale - Sede**

Con lo stesso atto con cui è costituito il Gruppo ed è nominato il Responsabile, l'Organo deliberante provvede anche ad indicare la Parrocchia o le Parrocchie nelle quali il Gruppo opererà.

Pertanto il Gruppo ha giurisdizione sul territorio di una o più Parrocchie limitrofe di una città o quartiere della stessa oppure di uno o più paesi confinanti.

Il Responsabile, sentito il Presidente della Sottosezione, indica la sede in cui il Gruppo opererà.

#### **Art. 8**

##### **Assemblea**

L'Assemblea del Gruppo è composta da tutti i soci effettivi ed ausiliari domiciliati secondo il concetto di domicilio-dimora espresso nel Regolamento generale.

Il Presidente di Sottosezione e il Presidente di Sezione hanno la facoltà di intervenire liberamente alle riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Gruppo nonché di prendere la parola, relazionare ed esprimere pareri su argomenti sia che sono o non sono posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 9**

##### **Posizione economica**

Fermo restando, come disposto all'art. 30 dello Statuto, che le Sezioni e le Sottosezioni non hanno autonomia economica e che tutte le loro attività economiche sono imputate all'Unitalsi, le offerte ricevute e raccolte dal Gruppo, il ricavato di iniziative benefiche e senza fini di lucro effettuate dal Gruppo stesso e i contributi e i bonus eventualmente deliberati dalla Sottosezione e dalla Sezione per ogni partecipante ai pellegrinaggi concorrono a costituire il patrimonio della Sottosezione di appartenenza.

Questa, in applicazione del principio previsto dall'art. 57 del Regolamento generale, è tenuta ad utilizzare l'ammontare di tali risorse finanziarie come sopra ricevute e raccolte innanzitutto in favore del Gruppo da cui provengono tenendo conto delle indicazioni fornite al riguardo dal Responsabile dello stesso, nonché -ove se ne ravvisi la necessità e secondo criteri di condivisione fraterna ed equità- anche in favore di altri Gruppi della stessa Sottosezione, nonché per i bisogni della stessa Sottosezione e dell'Associazione.

#### **Art. 10**

##### **Della nomina del Referente**

Nelle parrocchie, nelle città e negli ambiti territoriali ove non vengano costituiti Gruppi, il Presidente di Sottosezione può individuare un Referente incaricandolo di raccogliere in una determinata zona le iscrizioni ai pellegrinaggi dell'Associazione, di relazionarsi con i Responsabili ecclesiali del luogo e di proporre l'esperienza unitalsiana.

La nomina del Referente è regolata, se applicabili, dalle norme previste nel presente Regolamento per il Responsabile.

Le prestazioni del Referente sono gratuite salvo i rimborsi previsti al precedente art. 4.

L'accettazione, anche solo di fatto, della nomina da parte del Referente comporta, ove questo non sia già socio, l'ammissione lo stesso a socio dell'Unitalsi e l'inserimento del medesimo nell'elenco dei soci ausiliari della Sottosezione di riferimento, con tutti gli obblighi e le facoltà conseguenti alla sua qualità di socio.

#### **Art. 11**

##### **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento, se ed in quanto applicabili, alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale per le Sottosezioni.

**Art. 12****Norma transitoria**

Per i Gruppi già costituiti all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'elezione del Responsabile del Gruppo dovrà avvenire entro il 31.12.2008.

**Art. 13****Approvazione**

Il presente "Regolamento dei Gruppi" è stato esaminato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione nella seduta del 15-16 dicembre 2006, è stato approvato ad experimentum dalla stessa nella seduta del 13 gennaio 2007 deliberando che entrerà in vigore l'1 Marzo 2007.